

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi _____

N. 9/09 del Reg. Gen.

N. 25/13 del Reg. Sent.

N. 38378/03 Notizie Reato

Estratto Esecutivo

REDATTA PARCELLA

il _____

Campione Penale N°

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Cancelleria Centro Penale

"Ai sensi dell'art. 235 T.U. sulle
spese di giustizia si attesta
l'avvenuto pagamento dei diritti
per un importo di € 10,64"

il _____

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. _____

- Corte Assise _____

- Uff.Ademp.Esec.Trib/GIP _____

3[^] CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatredici il giorno 22 del mese di Maggio in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1. dott.	Afro	MAISTO	Presidente
2. dott.	Raffaele	DE LUCA COMANDINI	Consigliere
3. Sig.	Michelangelo	LAURENTI	}
4. Sig.ra	Giuseppina	MELCHIONI	}
5. Sig.ra	Gabriella	FANCIULLO	}Giudici
6. Sig.	Stefano	BIZZARRI	}popolari
7. Sig.	Francesco	SERRANO'	}
8. Sig.	Antonino	D'AMICO	}

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nella causa penale in grado d'appello

CONTRO

1) **OPACIC Dobrivoje**, n. Kraljevo (Yugoslavia) il 14/6/1946 – (così come corretto il nome e cognome all'udienza del 22/5/2013) -

Difeso dall'Avv. Romeo Francesco, Via Otranto n. 47 – Roma –

LIBERO CONTUMACE

2) **ADZIC Blagoje**, n. Pridvorica (Yugoslavia) il 2/9/1932 –

Difeso dall'Avv. Cavarretta Caterina e Avv. Luigi Greco, Via della Croce n. 44 – Roma –

DECEDUTO



3) BAJIC Liubomir, n. Baja Luka (Yugoslavia) il 24/8/1939 –
Difeso dall'Avv. De Salvo Alessandra, Via Cunfida n. 20 – Roma –

LIBERO CONTUMACE

4) MARTINOVIC Bozidar, n. Carevoselo (Yugoslavia) il 28/7/1939 –
Difeso dall'Avv. La Marca Lorenzo, Viale del Vignola n. 5 – Roma – e Avv. Da
Ronch Barbara, Via G. Zanardelli n. 36 – Roma –

LIBERO CONTUMACE

Parti Civili:

1) MATTA Mario, n. Bruino (TO) il 5/7/1938 – **2) BROVIA Maria**, n. Alba (CN)
il 2/7/1940 – **3) MATTA Marzio**, n. Giaveno (TO) il 13/3/1973 – **4) MATTA
Massimo**, n. Orbassano (TO) l'1/10/1966 -

Tutti rappresentati dall'Avv. Serlenga Andrea, Via E. De Sonnaz n. 11 – Torino –

5) MORO Silvana – **6) VENTURINI Isabella** – **7) VENTURINI Stefania** –
Tutte rappresentate dall'Avv. Colledan Stefano, Piazza S. Rocco n. 22 – Motta di
Livenza (TV) –

8) COTOZZONI Paola, n. Orvieto (TR) il 25/2/1962 – Rappresentata dall'Avv.
Gasbarri Andrea, Via del Pavone n. 101 - Viterbo

Responsabile Civile:

- **Repubblica di Serbia**, in persona del proprio **Ambasciatore in Italia p.t.**,
presso la sede di **Via dei Monti Parioli n. 20 – Roma -**

IMPUTATI

(vedi allegato)

Appellanti il PM e le Parti Civili avverso la sentenza della III^a Corte di Assise di
Roma emessa in data 16/7/2008 la quale assolveva tutti gli imputati per non aver
commesso il fatto.

CONCLUSIONI

- Il P.G. chiede la condanna alla pena dell'ergastolo per Opacic, Bajic, Martinovic e NDP per morte del reo per Adzic.
- I difensori delle parti civili si riportano alle conclusioni del PM – depositano conclusioni scritte.
- L'Avv. De Salvo per Bajic chiede la conferma della sentenza di I° grado.
- L'Avv. Greco per Adzic chiede NDP per intervenuta morte del reo.
- L'Avv. La Marca per Martinovic chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto e in subordine l'assoluzione ritenendo sussistente la scriminante dell'art. 51 – 4° comma c.p.p.
- L'Avv. Romeo per Opacic chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

IMPUTATI

TUTTI

- a) Artt. 110, 61 nn.5 e 7, 575, 577 co. I e III n. 3 c.p. (concorso in omicidio plurimo pluriaggravato) perché in concorso fra loro (e con il pilota SISIC Emir già giudicato separatamente e condannato con sentenza passata in giudicato in data 2.11.2004) con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine ed in particolare:
- ADZIC nella qualità di generale comandante dello Stato Maggiore delle Forze Armate e della Difesa Aerea della JNA (ex Armata Nazionale Jugoslava) ordinando al Bajic di abbattere gli elicotteri;
 - BAJIC nella qualità di Comandante del 5° Corpo delle Forze Armate e della Difesa Aerea della JNA (ex Armata Nazionale Jugoslava) recependo l'ordine del gen. Adzic e formulando autonomo ordine di abbattimento al col. Martinovic;
 - MARTINOVIC nella qualità di colonnello del Centro Operativo delle Forze Armate e Difesa Aerea della JNA (ex Armata Nazionale Jugoslava) trasmettendo l'ordine formulategli dal col. Bajic) al col. Opacic Dobrivoje

Community Monitor Mission) n. 206 in missione C.E.E. il cui equipaggio era costituito dal tenente Barbariera Renato, dal m.llo capo Di Bernardo Silvio, dal Serg. Magg. Paolucci William e dal diplomatico straniero Hans Christian Kint, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (uno dei missili sparati contro l'obiettivo non centrava l'elicottero perché attratto dalla fonte di calore sprigionata dal sole).

Con le aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali aventi, anche, lo status di personale diplomatico e nell'esercizio delle loro funzioni.

Con l'ulteriore aggravante di aver agito e commesso il fatto con premeditazione.

In Podrute il 7.01.1992.



C) Artt. 110, 56, 61 nn. 5 e 10, 575,577 co.1 e III n.3 (tentato omicidio plurimo pluriaggravato) perché in concorso fra loro (e con il pilota SISIC Emir già giudicato separatamente e condannato con sentenza passata in giudicato del 2.11.2004), con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, compivano atti idonei consistiti nelle condotte già descritte al capo A) e quindi per il gen. Adzic nel formulare l'ordine di abbattimento del velivolo al Gen. Bajic e da questi nel trasferire il medesimo ordine al Col. Martinovic e per questi nel riportarlo al Col. DOBROVOJE il quale ordinava al Sisic di levarsi in volo, di aver visto sullo schermo radar l'elicottero e nell'ordinare di sparare contro i due elicotteri e di abatterli (utilizzando allo scopo il termine "oderi" - scuoiato), e per il SISIC di eseguire l'azione di intercettazione e di abbattimento e cioè nel recepire l'ordine di levarsi in volo, nel levarsi in volo con il Mig 21, nell'agganciare gli elicotteri comunicando la notizia al Dobrivoj che seguiva l'operazione sul radar da terra e nello sparare contro gli stessi due missili aria - aria IR (infra - rosso) di fabbricazione sovietica, di cui uno solo centrava il bersaglio, nonché numerose granate, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dei componenti l'equipaggio dell'elicottero dell'E.C.M.M. (European Community Monitor Mission) n. 206 in missione C.E.E. costituito dal tenente Barbiera Renato, dal m.llo capo Di Bernardo Silvio, dal Serg. Magg. Paolucci William, e dal diplomatico straniero Hans Christian Kint, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (uno dei missili sparati contro l'obiettivo non centrava l'elicottero in quanto veniva attratto dalla fonte di calore sprigionata dal sole, nonché per il repentino atterraggio del velivolo).

Con le aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, aver commesso il fatto come pubblici ufficiali aventi, anche lo status di personale diplomatico e nell'esercizio delle loro funzioni.

Con l'ulteriore aggravante di aver agito e commesso il fatto con premeditazione.

In Podrute il 7.01.1992.

D) Artt. 110, 81 c.p.v., 61 nn. 5 e 10, 56, 428 c.p. (tentato disastro aviatorio aggravato) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine e nelle rispettive qualità indicate nel reato contestato sub A) e con le condotte indicate ai capi A) e C) (ordine di abbattimento dei velivoli, ordine al pilota di levarsi in volo dalla base di Bihac con il Mig 21, intercettazione degli elicotteri e lancio contro di essi di due missili aria-aria I.R. installati sul Mig 21 di cui uno colpiva il bersaglio) compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la caduta dell'elicottero dell'E.C.M.M. (European

- DOBRIVOJE nella qualità di ufficiale militare (tenente colonnello dell'ex Armata Nazionale Jugoslava) responsabile della base aerea del V° Centro di Bihac recependo l'ordine del col. Martinovic e ordinando al Sisic di levarsi in volo con un MIG comunicandogli di aver avvistato al radar gli elicotteri e ordinandogli di sparare contro gli stessi e di abatterli e il SISIC nella qualità di tenente dell'ex Armata Nazionale Jugoslava e di pilota del Mig 21, recependo l'ordine emanato dal Dobrivoje e levandosi effettivamente in volo con il Mig 21 dalla base aerea di Bihac agganciando l'elicottero e comunicando la notizia al Dobrivoje che seguiva l'operazione sul radar di terra e sparando contro uno di essi due missili aria-aria di cui uno centrava il bersaglio, cagionavano la morte del colonnello Venturini Enzo, del sergente maggiore Matta Marco del maresciallo Ramacci Fiorenzo e del maresciallo Natale Silvano (nonché di un militare francese in qualità di osservatore - maggiore Eychenne Jean Loup - componenti l'equipaggio dell'elicottero E.C.M.M. (European Community Monitor Mission) n. 205 in missione C.E.E. che veniva abbattuto. Con le aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali aventi anche lo status di personale diplomatico e nell'esercizio delle loro funzioni.

Con l'ulteriore aggravante di aver agito e di aver commesso il fatto con premeditazione

In Podrute il 7.01.1992.

B) art. 110, 81 cpv. 61 nn.5 e 10, 428 c.p. (disastro aviatorio aggravato) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, in concorso fra loro e nella qualità e con i ruoli indicati nel capo A), e con le condotte nello stesso previste (ordine di abbattimento del velivolo, successivo ordine al pilota di levarsi in volo dalla base di Bihac con il Mig 21, intercettazione degli elicotteri dal parte del pilota Sisic Emir e lancio contro di essi di due missili aria-aria installati sul Mig 21 di cui uno colpiva il bersaglio) cagionavano la caduta dell'elicottero dell'E.C.M.M. (European Community Monitor Mission) n.205 in missione C.E.E. dal quale derivava la morte dell'intero equipaggio. Con le aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali aventi, anche, lo status di personale diplomatico e nell'esercizio delle loro funzioni.

Con l'ulteriore aggravante di aver agito e commesso il fatto con premeditazione

In Podrute il 7.01.1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata - n. 9/08 emessa in data 16/7/2008 dalla Corte di Assise di Roma sezione III -, gli imputati

1) **ADZIC BLAGOJE** nato a Pridvorica (ex Jugoslavia) il 2/9/1932;

2) **MARTINOVIC BOZIDAR** nato a Carevoselo (ex Jugoslavia) il 28/7/1939;

3) **BAJIC LIUBOMIR** nato a Baja Luka (ex Jugoslavia) il 24/8/1939;

4) **OPACIC DOBRIVOJE** nato a Kraljevo (ex Jugoslavia) il 14/6/1946;


- costituenti, nell'ordine, la "catena di comando" militare jugoslava nell'episodio in esame; tutti contumaci -

sono stati assolti per non aver commesso il fatto dai reati loro ascritti, meglio riportati in epigrafe, di omicidio plurimo aggravato, disastro aviatorio, tentato omicidio plurimo aggravato, tentato disastro aviatorio.

Hanno interposto appello, per ottenere la condanna dei predetti imputati, il PM e le parti civili - prossimi congiunti di alcune delle vittime - MATTA Mario, BROVIA Maria, MATTA Marzio e MATTA Massimo, nonché MORO Silvana, VENTURINI Isabella e VENTURINI Stefania.

I


I fatti oggetto del procedimento si sono verificati il 7 gennaio 1992 in Croazia, territorio che a quel tempo si stava staccando dalla Jugoslavia.



Era quest'ultimo, all'epoca, uno Stato già in via di disfacimento, sostanzialmente consistente quasi nella sola Serbia, in guerra più o meno dichiarata con i territori e le popolazioni che lo avevano composto e che erano anche in guerra tra di loro. Infatti all'inizio degli anni 90, in seguito alla caduta del muro di Berlino, si erano verificati in tutto l'Est europeo una serie di rivolgimenti, sfociati nella dichiarazione di indipendenza da parte di alcuni Stati, e anche di singole popolazioni dallo Stato di cui facevano parte; per quanto ci riguarda, dopo la morte del maresciallo Tito si erano staccate dalla Jugoslavia prima la Slovenia (con capitale Lubiana) e poi la Croazia (Zagabria) e la Bosnia (Serajevo). Ciò era accaduto col contemporaneo insorgere di violenti conflitti armati fra le popolazioni interessate, perfino all'interno degli stessi nuovi Stati, nei quali le popolazioni erano divise non solo fra cristiani e musulmani ma anche dal punto di vista etnico; conflitti alimentati dai motivi più vari, da quelli genericamente storici ed economici a quelli più propriamente etnici, culturali e religiosi.

Nel caso di specie, era in corso una sorta di feroce guerra civile fra gli irredentisti o indipendentisti croati e la Repubblica Federale della Jugoslavia con capitale Belgrado.


Sul finire del 1991 la Comunità Europea, in seguito ad un precario "cessate il fuoco", ebbe ad inviare in missione degli osservatori per assicurarne l'osservanza ("European Community Monitors Mission" - E.C.M.M.); missione di cui faceva parte anche l'Italia. In particolare, il nostro paese, sotto l'egida appunto della Comunità Europea, inviò degli elicotteri militari, i quali avevano il duplice scopo del trasferimento degli osservatori e del collegamento fra i diversi luoghi del vasto territorio.



Risulta in atti in modo incontrovertito che gli elicotteri in questione non svolgevano missioni propriamente militari, e neppure segrete, tanto che, ai fini del loro riconoscimento da parte delle fazioni in lotta, erano interamente di colore bianco ed esibivano vistose insegne E.C.M.M., con la bandiera azzurra delle Nazioni Unite; non erano armati, e volavano normalmente col "trasponditore" acceso; secondo gli accordi internazionali con i contendenti, avevano piena libertà di volo su tutto lo spazio aereo della ex Jugoslavia, previa comunicazione alle varie autorità politiche (in particolare, Belgrado), ma senza necessità di alcuna autorizzazione.

Il relativo accordo - "Memorandum of Understanding" fu sottoscritto a Belgrado il 13 luglio 1991 dalla Comunità Europea, dalla Repubblica Federale della Jugoslavia e dalla nascente Repubblica della Croazia.

In questo quadro, il 7 gennaio 1992 due elicotteri italiani tipo AB 205, di colore bianco con i segni distintivi dell'Unione Europea e che mostravano le insegne dell'E.C.M.M. (European Community Monitor Mission), volavano di conserva, in missione nei territori della ex Jugoslavia dove era in atto l'azione di guerra fra le varie etnie. Erano partiti da Belgrado, ma, dato lo stato di belligeranza, non si erano potuti recare direttamente in Croazia, ed erano usciti dal territorio serbo recandosi in Ungheria - a Kapsowar - per poi recarsi a Zagabria provenendo appunto dal territorio ungherese; uno di essi - l'M.M. 80557 - fu **abbattuto** alle ore 14.07, nella vallata "Sele" in località Podrute/Madzarevo (Comune di Novi Mârof in Croazia) - non molto dopo l'ingresso sul territorio croato -, da un Mig 21 dell'armata nazionale jugoslava condotto dal pilota SISIC Emir, levatosi in volo dalla base aerea di Bihac in Serbia.



Furono lanciati due missili aria-aria, colpendo uno degli elicotteri e causandone l'esplosione e la disintegrazione.

A bordo vi era l'equipaggio, costituito da quattro militari italiani (il colonnello pilota VENTURINI Enzo, il sergente maggiore MATTA Marco, il maresciallo RAMACCI Fiorenzo e il maresciallo NATALE Silvano), nonché un militare francese (maggiore EYCHENNE Jean Loup) in qualità di osservatore: tutti costoro persero istantaneamente la vita.

L'altro elicottero volava in formazione, per la stessa missione, a circa 150 metri di distanza e a 70 metri di quota più in alto, con a bordo l'equipaggio formato dai piloti BARBAFIERA Renato e PAOLUCCI William, dal meccanico DI BERNARDO Silvio e dal capo centro regionale dell'E.C.M.M. KINT Cristian. Questo velivolo, subito dopo l'abbattimento dell'altro, procedette ad un atterraggio di fortuna, salvandosi, mentre il MIG si allontanò indisturbato.

II

In seguito a siffatto gravissimo episodio si svolsero diverse **inchieste** penali, tecniche, militari, amministrative, con perizie di ogni genere e con raccolta di **testimonianze oculari** (non solo gli occupanti dell'altro velivolo scampato, ma anche contadini croati che lavoravano nei campi e assistettero all'abbattimento dell'elicottero), nonché con l'esame di personale della stessa armata Jugoslava.

Il pilota del Mig attaccante, capitano SISIC Emir dell'aviazione Jugoslava (serba), fu sottoposto a procedimento penale in Italia, in relazione agli stessi quattro reati sopra rubricati a carico degli attuali imputati, e fu condannato, - con la sentenza divenuta definitiva, che è quella del 17 aprile 2004 della Corte di Assise di Appello di Roma sezione I -, alla pena di quindici anni di reclusione per i reati di



omicidio plurimo e disastro aviatorio (riguardanti l'elicottero abbattuto); esso invece (in parziale riforma della sentenza del 20 maggio 2003 del G.U.P. del Tribunale di Roma) fu **assolto** dai reati di tentato omicidio plurimo e tentato disastro aviatorio, riguardanti l'altro elicottero.

In sintesi, secondo la sentenza che lo ha condannato, il **SISIC** aveva ricevuto dall'attuale imputato **OPACIC Dobrivoje**, comandante della base militare aerea di Bihac, l'ordine di decollare col MIG 21 e di intercettare due "oggetti non identificati" provenienti dal confinante territorio ungherese ed entrati in Croazia; avendo comunicato all'OPACIC di aver preso contatto con due elicotteri, egli **obbedì all'ordine da questi impartitogli di "fargli la pelle"** (letteralmente, risulta dagli atti, "odéri", cioè "scuòiali").

Non è senza significato, ovviamente, ancorché non se ne possano trarre conseguenze dirette, il fatto che dopo la avvenuta "pacificazione" la Croazia, divenuta indipendente, si accinse autonomamente a procedere penalmente per l'episodio in questione, e furono condannati a venti anni di reclusione, dal Tribunale di VARADZINE, non solo il pilota SISIC ma anche l'attuale imputato OPACIC che gli aveva impartito l'ordine. In ogni caso, molti atti di quel processo, e in particolare molte importanti dichiarazioni, sono stati acquisiti a questo procedimento mediante apposite rogatorie.

In Italia furono sottoposti a processo penale per i reati in rubrica, separatamente rispetto al SISIC, anche i quattro prevenuti - DOBRIVOJE OPACIC, BAJIC LIUBOMIR, MARTINOVIC BOZIDAR e ADZIC BLAGOJE, che costituivano la "catena di comando", a partire dall'OPACIC comandante della base sino all'ADZIZ comandante in capo delle Forze Aeree Jugoslave -; essi sono stati, come sopra accennato, giudicati con la sentenza impugnata e assolti per non aver commesso il fatto.




III

In seguito all'appello del PM e delle parti civili, questa Corte ha provveduto tra l'altro a **rinnovazione parziale del dibattimento**; infatti, essendo passata in giudicato la sentenza a suo carico, **il pilota SISIC Emir ha potuto assumere la veste di testimone** - sia pure "assistito" a norma del CPP, ossia munito di difensore e con le altre garanzie circa eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli - ed è stata ritenuta necessaria la sua audizione, che, grazie alla collaborazione dell'INTERPOL e delle autorità serbe, si è svolta in **videoconferenza**.

Al termine del dibattimento le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va subito premesso con la più grande chiarezza che questo non è il processo contro SISIC Emir, ma **contro la "catena di comando"**, individuata nei quattro suddetti imputati, e si svolge **in totale autonomia processuale e giuridica rispetto a quello**; quivi, la cosa giudicata si è formata quanto alla responsabilità del SISIC, ma **non su altri punti, estranei a quel giudizio**; di tal che, anche se la Corte d'Assise di primo grado, come ha affermato, "nel corso del dibattimento ha *acquisito e utilizzato le medesime prove poste a fondamento della ricostruzione dei fatti operata e della decisione conseguentemente assunta dalla Corte di Assise di Appello che ha condannato detto pilota*", non è affatto detto - **anzi, il contrario** - che si debba ora pervenire alle medesime conclusioni.



Per economia motivazionale, si eviterà in questa sede il riassunto particolareggiato della sentenza impugnata e dei singoli motivi di gravame, dandoli tutti per qui riportati e prendendo in considerazione gli argomenti che man mano sarà necessario esaminare.

I

In primo luogo, però, proprio per valutare criticamente la sentenza di primo grado, è opportuno ribadire i **dati di fatto che la medesima sentenza ha dato per acquisiti e da essa ritenuti "affidabili"** in quanto non contraddette dalle risultanze in atti:


1) - Il Regional Centre della C.E.E. notificò il 6/1/92 al Centro Aereo Operativo (O.C. FATCA) di **Belgrado** tutti i particolari del volo dei due elicotteri, e tale notifica fu fatta **anche allo Stato Maggiore dell'armata nazionale jugoslava;**

2) - La FATCA rispose autorizzando soltanto "il volo dall'Ungheria fino a Kapsowar" (**rectius: da Belgrado fino a Kapsovar in Ungheria e di qui al confine**), indicando che dal confine (croato) in poi la prosecuzione del volo sarebbe avvenuta **"sotto la responsabilità dell'equipaggio";**

3) - Alle ore 07,00 del 7/1/92 la comunicazione completa dei dettagli del volo pervenne al Centro Operativo del comando jugoslavo Forze aeree e difesa anti aerea;

4) - giunti dall'Ungheria al confine con la Croazia, gli elicotteri comunicarono a Zagabria il loro prossimo arrivo per le 14,25, e rimasero d'accordo per richiamare alle 14,20;

5) - Alle ore 13,49, avvistati degli "oggetti volanti sconosciuti" provenienti dal Kaposvar, il comando di Bihac fece alzare in volo il Mig per andare verso gli elicotteri;



6) - Alle ore 14,02 il caccia fu guidato in manovre circolari per avvistare i due velivoli, che **alle 14,07 attaccò, abbattendone uno**; essi erano certamente di colore bianco e avevano le insegne della U.E., ben note a tutte le parti.


Sulla base di questi dati, davvero non si capisce come la sentenza abbia potuto affermare:

1) - che il centro radar di terra a Bihac aveva rilevato una attività di volo **"non notificata né precisata quanto alla natura, alla destinazione, agli estremi di identificazione ed alla appartenenza dei velivoli"**;

2) che perciò **"manca la prova"** che il comando dell'aeroporto militare di Bihac **avesse conoscenza dell'appartenenza allo E.C.M.M. dei due velivoli** quando ordinò al pilota da caccia di intercettarli, dopo aver rilevato sullo schermo radar il sorvolo del confine ungaro/jugoslavo degli elicotteri in questione;

3) - che **solo il pilota del caccia intercettore era in grado di identificare**, mediante visione diretta, gli elicotteri in volo e comunicarne l'identificazione alla base da cui avrebbe dovuto attendere ordini.

4) - che in mancanza della trascrizione delle comunicazioni radio tra il caccia e la base, di cui la Corte non ha potuto disporre, **"non è dato sapere" "se le modalità anomale e illegittime dell'attacco letale siano da imputare ad un ordine ricevuto da terra in tal senso (per imperscrutabili ragioni) nonostante l'identificazione degli elicotteri come non ostili, o, più probabilmente, alla colpevole mancata o erronea identificazione degli stessi e alla totale omissione o incompleta esecuzione della procedura di ingaggio da parte del pilota"**.




Si tratta con ogni evidenza di affermazioni che contrastano insanabilmente con i predetti dati di fatto, ritenuti nella stessa sentenza come "acquisiti" e "affidabili".

II

Venendo ad un maggiore approfondimento, il nucleo fondamentale della sentenza di assoluzione impugnata consta dunque di tre punti:

1) - il comando dell'aeroporto militare di Bihac che ordinò al pilota da caccia di turno di intraprendere il volo di intercettazione, **non sapeva - e comunque manca la prova che sapesse** - che gli "oggetti non identificati" provenienti dall'Ungheria e in procinto di varcare il confine della Croazia (confine che la Repubblica Jugoslava - leggi Serbia - comunque non riconosceva) fossero elicotteri appartenenti allo E.C.M.M. e dunque non ostili;


2) - è certo che il pilota del caccia **non pose in atto le regole di ingaggio** che erano in vigore anche per la Repubblica Jugoslava, e pure in quel tempo di guerra; tuttavia, a parere dei giudici di primo grado, **manca la prova - in mancanza della trascrizione delle comunicazioni radio tra il caccia e la base - che le modalità anomale e illegittime dell'attacco letale fossero da imputare ad un ordine ricevuto da terra nonostante l'identificazione degli elicotteri come non ostili, o costituissero - "più probabilmente" - una iniziativa dello stesso pilota (fossero dovute cioè "alla colpevole mancata o erronea identificazione degli stessi e alla totale omissione o incompleta esecuzione della procedura di ingaggio da parte del pilota")**.



3) - il segnale-sigla di identificazione inviato dal trasponditore dell'elicottero che lo teneva in funzione non poteva essere significativo per il centro radar di terra, che aveva rilevato una attività di volo "non notificata" né precisata quanto alla natura, alla destinazione, agli estremi di identificazione ed alla appartenenza dei velivoli; pertanto il fatto deve essere inquadrato in un contesto di **confusione e carenza di informazione** tra le autorità nei cui ambiti territoriali esso si svolse.

Di qui - ferma restando la condanna del pilota in altro processo, passata in giudicato - **l'assoluzione degli attuali imputati per non aver commesso il fatto.**

Peraltro, è da notare che il processo a carico del SISIC Emir, incardinatosi a suo tempo col rito abbreviato, era **ricchissimo di atti**, comprendenti le relazioni conclusive delle varie inchieste a cui si è fatto cenno e le molte testimonianze (a s.i.t.) sopra cennate; nel processo attuale, svoltosi col rito ordinario, la Corte di primo grado ha diligentemente svolto tutte le attività processuali necessarie per acquisire formalmente, senza opposizione delle parti, non solo **tutti i predetti atti ma anche quelli scaturiti dal processo croato svoltosi a Varazdine**, così costituendo un **corposo e nutrito fascicolo processuale**; ma è curioso constatare - e le parti appellanti, e specialmente il PM, lo mettono in evidenza con veemenza negli atti d'impugnazione - che **il primo giudice quasi non ha tenuto conto della propria attività istruttoria**, limitandosi a copiare pressoché alla lettera un atto di un altro processo - **la sentenza pronunciata in grado di appello nei confronti del SISIC -**, con poche righe di commento aggiuntive per significare che in sostanza, in questo diverso processo a carico dei prevenuti, **"manca la prova"** di una loro responsabilità.




III

Osserva in proposito questa Corte che la conclusione del primo giudice circa la responsabilità del solo SISIC Emir con conseguenziale assoluzione degli attuali imputati **non appare assolutamente condivisibile**, siccome contraria a cospicue e pacifiche risultanze processuali, tanto che nessuna delle tre predette affermazioni poste a fondamento delle assoluzioni può considerarsi vera con riferimento agli atti di causa.

Intanto, questa Corte può ora disporre, almeno nei confronti dell'OPACIC, di una vera e propria prova dichiarativa in senso tecnico, costituita dalla deposizione resa, nel corso del dibattimento, del **teste SISIC Emir**; testimone già imputato dello stesso reato, dunque "assistito" a norma di legge e da valutarsi con la prudenza e secondo le regole del caso, ma pur sempre testimone; e la sua "chiamata" nei confronti dell'OPACIC è inequivocabile e insuperabile.

Ma in realtà la sentenza di primo grado, che di tale prova testimoniale non disponeva, **era ugualmente sbagliata**, siccome confliggente col principio fondamentale del nostro processo penale, secondo il quale **la prova logica** - o indiziaria -, rigorosamente argomentata e raggiunta, ha pari dignità rispetto a quella "materiale"; e nel caso di specie si doveva affermare la colpevolezza dell'intera "catena di comando" sovraordinata al SISIC - almeno per alcuni degli imputati, come si vedrà - anche senza "la trascrizione delle comunicazioni radio tra il caccia e la base", come avrebbe voluto il primo giudice.

Infatti era già allora assolutamente sicuro che il SISIC Emir avesse abbattuto l'elicottero con un missile aria-aria, ed era assolutamente sicuro che egli non avesse posto in essere correttamente le regole di ingaggio; ed è semplicemente




impensabile che un militare subordinato come egli era potesse approfittare dell'incarico ricevuto - di identificare gli oggetti volanti "sconosciuti" -, potesse ignorare le necessarie regole d'ingaggio del suo stesso paese, e, senza aver ricevuto il relativo ordine da parte di un superiore, potesse sparare di propria iniziativa dei missili aria-aria - che hanno, oltretutto, anche un notevole costo economico -, abbattere un qualsiasi velivolo con carico umano (e ancor meno un elicottero neutrale in missione internazionale di pace), per poi tornarsene tranquillamente alla base - per giunta redigendo subito un'apposita "relazione" - senza minimamente essere chiamato a rispondere di un tale atto di folle insubordinazione.

Del resto, si è già detto come sia significativo il fatto che nel processo di Varadzine furono condannati a venti anni di reclusione non solo il SISIC ma anche l'OPACIC.

* * * * *

Il SISIC è stato sentito come testimone "assistito" da questa Corte, e in definitiva ne è rimasto confermato il nucleo fondamentale delle dichiarazioni da lui rese nel processo che lo riguardava: in sostanza, mentre era in turno di servizio (nel "vapore di turno", secondo il loro gergo), l'OPACIC lo chiamò al telefono riservato e gli disse che c'erano degli aerei che volavano (in Croazia) da "sopra il territorio di Varadzine" verso Zagabria, e che non erano autorizzati a volare, dandogli l'ordine di partire col MIG per intercettarli. Avvistati nella zona di Novi Marof "due rotori di elicotteri che volavano a 50 o 100 metri dal suolo", il SISIC chiese se la sua missione fosse finita o dovesse fare dell'altro, ricevendone l'ordine di abatterli ("Odéri", cioè testualmente "Scuòiali", in italiano "Fagli la pelle").



Questa Corte ritiene **pienamente attendibile questa parte del racconto**, perché del tutto coerente con l'accaduto materiale e con i dettami dell'esperienza e della logica.

E' certo infatti che i due elicotteri provenivano dal territorio ungherese, si trovavano più o meno sopra il territorio di Varadzine, erano diretti a Zagabria, e - secondo il punto di vista jugoslavo - **"non erano autorizzati a volare"**, dal momento che quando erano partiti - proprio da Belgrado!!! - avevano comunicato l'intero piano di volo da Belgrado a Zagabria via Kapsowar in Ungheria, ma erano stati autorizzati a volare, dalle autorità serbe, solo da Belgrado a Kapsowar e poi da qui al confine con la Croazia, restando il prosieguo del volo **"nella responsabilità dell'equipaggio"**.


Non è questa la sede per stabilire, come frettolosamente ha fatto il primo giudice, che l'incidente si sia verificato **"in un contesto di confusione e carenza di informazione tra le autorità nei cui ambiti territoriali esso si svolse"**; anzi, in proposito è accertato che **i velivoli della missione internazionale erano comunque abilitati a volare senza autorizzazione su tutto il territorio della ex Jugoslavia**, e che i voli dovevano solo essere **"comunicati"**.

E' emblematico quanto riferito al riguardo dal comandante del secondo elicottero **BARBAFIERA Renato**:

"abbiamo ricevuto tutte le autorizzazione per il volo e siamo andati da Belgrado in Croazia; la rotta era Belgrado, Kaposwar, Letenje, Varadzin, Zagabria..."

Le comunicazioni del volo erano state date sia a Zagabria che a Belgrado...

"C'era un agreement tra la Comunità europea e la Jugoslavia per il quale noi eravamo liberi di volare sul territorio e in realtà il fatto delle autorizzazioni credo



fosse una cosa in più una maggior sicurezza che si voleva prendere il nostro comandante per dire: non solo siamo autorizzati ma per di più vi dico dove andiamo, cosa facciamo".

Quel che è certo, si ripete - e la cosa riguarda la responsabilità di tutti gli attuali imputati - è che il volo non aveva bisogno di autorizzazione, che era stato interamente comunicato in tutto il suo percorso anche alle autorità di Balgrado; che si era accettato di non compiere il volo diretto Belgrado-Zagabria deviando per l'Ungheria; e che ciononostante le autorità serbe ritennero di "non autorizzare" comunque l'arrivo a Zagabria, ma solo il volo fino a Kaposwar e di qui al confine, lasciando "alla responsabilità dell'equipaggio" il tratto dal confine ungherese-croato alla suddetta città.

E' proprio in questo clima di sorda ostilità da parte dei serbi - il "cessate il fuoco" era di soli quattro giorni prima! - che si colloca, a parere di questa Corte, il per niente "imperscrutabile" motivo che ha condotto la "catena di comando" a creare l'incidente per cui è causa, commettendo i delitti in rubrica.

* * * * *

Inoltre - sul piano della doverosa **valutazione critica** delle dichiarazioni testimoniali del SISIC - va sottolineato un particolare non secondario, per cui le sue dichiarazioni acquistano un **convincente valore di verità**.

Deve essere infatti considerata proprio l'espressione letterale "odéri - scuòialo", da lui riferita come costituente l'ordine dell'OPACIC: una espressione che di sicuro fu veramente usata fra i due, tanto che nei giorni successivi - come risulta da diverse dichiarazioni in atti - lo stesso OPACIC fu soprannominato, con macabra ironia, "Odéri". *

Lo ha dichiarato, per esempio, il teste PERIS Miroslav al Tribunale di Varadzine: "OPACIC veniva soprannominato "scuoialo". Ho chiesto come mai questo soprannome, e mi hanno spiegato che proprio con quelle parole "scuoialo" ha trasmesso l'ordine operativo a Sisic".


Va allora notato che si tratta, appunto, di un'espressione inusuale e per così dire "strana", che certo non sarebbe venuta in mente ad un calunniatore; è una parola testuale la cui collocazione nel discorso del SISIC non può essere frutto di una sua gratuita "invenzione"; essa dunque non trova altra spiegazione che nella realtà di quanto effettivamente accadde e di quanto effettivamente fu detto dall'OPACIC nel frangente.

Un'espressione letterale munita perciò di un particolare accento di spontaneità, che non sarebbe stata in sé stessa necessaria per il racconto, e che riesce proprio per questo a dare - alla prova dichiarativa fornita da colui che, non dimentichiamolo, è un testimone - una tale concretezza di fatto e una così spiccata genuinità psicologica da renderla significativamente efficace e persuasiva.

E' poi appena il caso di osservare che altrettanto impensabile e inverosimile, ovviamente, in un contesto militare e in periodo di guerra, sarebbe l'idea di una iniziativa personale dell'OPACIC, semplice comandante di turno della base di Bihac.

Egli non poteva autonomamente - contro o anche soltanto senza il consenso dei suoi superiori - disporre l'abbattimento degli elicotteri; nella relazione redatta dal pilota SISIC era contenuta l'inequivocabile indicazione di aver ricevuto dall'OPACIC l'ordine di "odéri", e quest'ultimo non avrebbe potuto avere scampo.

* * * * *



E' certo, dunque, con riferimento alle tre predette considerazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (invertendole e mettendole nel giusto ordine logico), che:


1) - il trasponditore dell'elicottero abbattuto era sicuramente acceso, come è risultato da tutte le inchieste sul caso, come riferisce il teste BARBAFIERA e come suggerisce la logica, dal momento che era prassi costante - e concreto interesse - per i velivoli della E.C.M.M. farsi riconoscere e volare col trasponder acceso; ma soprattutto il volo era notissimo alle autorità serbe perché era partito proprio da Belgrado, ed era stata loro comunicata la rotta "Belgrado, Kaposwar, Letenje, Varadzin, Zagabria" nei minimi particolari.

Dice in proposito il teste BARBAFIERA:

"Abbiamo attraversato lo spazio aereo ungherese fino a Letenje e siamo entrati nello spazio aereo croato e abbiamo contattato la torre di controllo di Zagabria alla quale abbiamo annunciato la nostra posizione, eravamo sopra Varadzin e abbiamo detto che saremmo arrivati a Zagabria alle 14,25 e la torre di controllo ci ha detto di chiamare alle 14,20.

Le comunicazioni del volo erano state date sia a Zagabria che a Belgrado e comunque la frequenza radio della torre di Zagabria poteva ascoltarla chiunque e poteva chiedere chi erano gli elicotteri in volo, ma questa cosa io non l'ho mai sentita chiedere".

I velivoli comunque non erano affatto "non identificati", indipendentemente dalle comunicazioni con Zagabria o dal contatto "a vista" da parte del SISIC a bordo del suo MIG. Egli infatti ha spiegato in videoconferenza che la base di Bihac - e ovviamente anche quella di Belgrado - disponeva di un "radar primario", posto sulla cima della montagna più alta



nei dintorni, che non solo poteva benissimo ricevere e decrittare il segnale del trasponder, ma che comunque "vedeva" gli elicotteri anche col trasponder spento, anche se volavano bassi, ed anche "quando erano in Ungheria".

E' evidente dunque - e questo coinvolge la responsabilità di tutti gli imputati - che l'OPACIC diede l'ordine di abbatterli proprio perché gli elicotteri erano "quelli", notissimi ma "non autorizzati", e lo poté dare impunemente perché a sua volta un tale ordine gli era stato impartito.

2) - è certo - in questo ha ragione il primo giudice - che il pilota del caccia non pose in atto le regole di ingaggio: ciò risulta dalle inchieste acquisite, dalle dichiarazioni del BARBAFIERA, da quelle dei contadini croati che non udirono i colpi di cannone che il MIG avrebbe dovuto sparare per avvertimento prima di lanciare i missili; e non è stato smentito, in udienza, neppure dallo stesso SISIC - pur evidentemente reticente sul punto -, che a suo tempo ebbe a sostenere di essere stato in un certo senso "ingannato" dall'OPACIC circa la natura dei velivoli intercettati, e spiegò che se avesse messo in atto le regole di ingaggio - e sapendo che si trattava di velivoli della E.C.M.M. lo avrebbe fatto di certo - "non sarebbe successo niente".

3) - Ma è altrettanto certo, per quanto si è detto - e ve n'è in atti la prova testimoniale, cartacea e logica pur senza la trascrizione delle comunicazioni radio tra il caccia e la base - che tale proditoria modalità dell'attacco fosse da imputare proprio all'ordine che il SISIC ricevette da terra nonostante l'identificazione degli elicotteri, e non costituirono una iniziativa dello stesso pilota, che sarebbe stata pazzesca e militarmente "suicida"; né tanto meno

dipesero dalla "colpevole mancata o erronea identificazione" dei velivoli intercettati, la cui identificazione sarebbe stata **facilissima** tramite il radar - che "leggeva" il trasponder e "vedeva" gli elicotteri -, ed era **perfettamente nota** a chi di dovere fin da prima della loro partenza.

In tale situazione, appare certamente come **una inaccettabile forzatura ed una inammissibile finzione** la "giustificazione" contenuta in sentenza, con la quale si dà credito alla classificazione da parte serba degli "oggetti volanti" come "**sconosciuti**" (ma per poterli abbattere dovevano essere anche "ostili"!!!), "in mancanza di comunicazione da parte delle autorità ungheresi" (??); oggetti che "erano in movimento da Kapsowar in direzione del confine tra Ungheria e Jugoslavia".

IV

Venendo dunque alle posizioni dei singoli imputati, oltre a quella di OPACIC che è stata sufficientemente trattata, non può essere posta in dubbio la responsabilità del **BAJIC Ljubomir**, che all'epoca era il comandante del 5° Corpo delle Forze armate e Difesa aerea con sede a Bihac, dunque **diretto superiore dell'OPACIC**.

Egli è accusato nella stessa **RELAZIONE INFORMATIVA PRELIMINARE** delle autorità jugoslave nella quale è scritto:

"**Gli organi di controllo dello spazio aereo di Bihac hanno individuato i velivoli nello spazio di competenza e non sapendo di quali velivoli si trattasse hanno dato l'ordine per il decollo di un aereo da combattimento.**

... ..

La responsabilità principale per l'apertura del fuoco contro l'elicottero della missione di osservatori ricade sul comando del corpo aereo - cioè, appunto, su BAJIC Ljubomir.

Egli è inoltre sostanzialmente **reo confesso**.

Infatti, nel corso della sua deposizione davanti al Tribunale di Varadzine aveva testualmente riferito:

"Nel momento dell'abbattimento dell'elicottero degli Osservatori della CEE ero il comandante del 5° Corpo d'armata dell'aeronautica militare e della Difesa anti-aerea.

Ho ordinato ai miei subalterni di attaccare immediatamente i velivoli non identificati appena constatino la presenza di velivoli non identificati nello spazio aereo della Croazia".

Osserva la Corte che proprio in quell' "**immediatamente**" si rinviene, in maniera icastica, la spiegazione dell'accaduto: **nessuna cautela, nessun tentativo - pur possibile ed agevole - di identificazione, soprattutto nessun cenno a qualsiasi regola di ingaggio; soltanto l'ordine di "attaccare immediatamente", il quale in nient'altro si poteva tradurre che in "odéri", come infatti è stato.**

* * * * *

Non meno evidente la responsabilità dell'ADZIC Blagoje, - ora deceduto, ma restano intatte le questioni civili -, il primo della "catena", Generale Comandante dello Stato Maggiore della Difesa Aerea dell'Armata Nazionale Jugoslava.

E' ovvio in primo luogo che, **nella complessiva situazione fin qui descritta, una così patente violazione delle norme internazionali, con l'abbattimento "immediato" e senza applicazione di regole d'ingaggio di un elicottero E.C.M.M. niente affatto "non identificato", i cui spostamenti erano stati esplicitamente comunicati e almeno in parte perfino autorizzati, non può che comportare in re ipsa la responsabilità del Capo di Stato Maggiore.**



Ma ancora una volta è la **RELAZIONE INFORMATIVA PRELIMINARE delle autorità jugoslave** a darne atto:


In primo luogo, si dice, "E' stato accertato che gli elementi principali di cui al piano di volo sono stati comunque trasmessi al Centro Operativo dell'aeronautica militare e della Difesa Antiaerea"; dunque Belgrado - il Centro Operativo - "sapeva".

Senonchè, almeno ufficialmente, la base di Bihac "non sapeva": "Gli organi di controllo dello spazio aereo di Bihac hanno individuato i velivoli nello spazio di competenza e non sapendo di quali velivoli si trattasse hanno dato l'ordine per il decollo di un aereo da combattimento".

Continua lapalissianamente la relazione nel senso che "La causa principale per cui si è verificato questo incidente è la mancata osservanza dell'ordine del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate della RSFJ del 3/1/92 di totale cessate il fuoco sull'intero territorio del conflitto"; e tuttavia "La responsabilità principale per l'apertura del fuoco contro l'elicottero della missione di osservatori ricade sul comando del corpo aereo" (di Bihac, leggi BAJIC e OPACIC).

Questo perché - conclude la relazione, ed ecco la responsabilità diretta dell'ADZIC - "Il fattore principale che ha provocato questo incidente è anche il mancato rispetto del fatto che tutte le esigenze della missione degli osservatori della CEE debbano essere trattate particolarmente."

"Per tale motivo il comando dell'aeronautica militare e della Difesa Antiaerea (Belgrado, cioè ADZIC, ndr) era tenuto a rilasciare al Comando del 5° Corpo aereo (Bihac, cioè BAJIC, ndr), oltre ai dati concernenti il volo degli elicotteri, anche l'ordine che questo volo non venisse minacciato da parte dell'aeronautica militare e della Difesa anti aerea delle Forze armate della RSFJ".



Dunque la base di Bihac non avrebbe ricevuto né i dati concernenti il volo degli elicotteri, né - soprattutto - l'ordine che questo volo non venisse minacciato da parte dell'aeronautica militare e della Difesa anti aerea delle Forze armate della RSFJ; e chi, se non ADZIC, doveva trasmettere questi dati e dare quell'ordine così risolutivo, di "non minacciare" il volo CEE, facendo rispettare l'ordine del 3/1/92 di totale cessate il fuoco? l'ordine dato dal Capo di quello Stato Maggiore delle Forze Armate della RSFJ di cui l'ADZIC faceva parte?

* * * * *

Diversa è la posizione di **MARTINOVIC Bodizar**, nei cui confronti non si rinvergono in atti prove processualmente valide e conclusivamente convincenti.

Preliminarmente va detto che nel corpo della copiosa documentazione acquisita, molti atti - per esempio il lavoro ispettivo del Generale SIRACUSA, la relazione tecnica di MASSETTI, le dichiarazioni testimoniali dei croati che assistettero all'abbattimento dell'elicottero - riguardano più che altro le modalità dell'azione e concernono la posizione del SISIC e magari dell'OPACIC, ma dicono poco sul conto degli altri imputati; altri invece, come gli atti del processo di Varadzine, non sono conformi alle specifiche regole del processo italiano, e contengono molte affermazioni generiche o per sentito dire, inutilizzabili in questa sede.

Emblematiche le dichiarazioni del teste **BOROVIC Danijel**:

Il giorno 6 gennaio 1992, si sapeva che il giorno seguente, il 7 gennaio 1992, gli Osservatori della Comunità Europea avrebbero volato da Belgrado attraverso lo spazio aereo ungherese ...

Ho appreso che l'intera azione è stata condotta dall'imputato Opacic Dobrivoje. Ho conversato con molte persone mi interessava principalmente sapere chi fosse di turno quel giorno nel centro e chi ha decollato con il Mig 21 verso le ore 14 e da tutti, proprio da tutti - si tratta di persone che erano dentro allo stesso turno - ho ricevuto la risposta che di turno nel centro operativo c'era Opacic e il pilota che ha decollato era Sisic.

Dai racconti ho appreso che il Centro Operativo di Bihac ha chiesto la verifica da parte del Centro Operativo del Comando dell'Aeronautica Militare di Belgrado se trattavasi di elicotteri che il giorno precedente avevano ricevuto il permesso di volare da Belgrado attraverso l'Ungheria.

Mi risulta che il col. BOZIDAR MARTINOVIC ha confermato che si trattava proprio di quegli elicotteri e suppongo, dopo la sua autorizzazione, Opacic Dobrivoje ha detto al pilota di eseguire il compito. Opacic non avrebbe fatto nulla senza il consenso di Belgrado, nulla di propria iniziativa".

Analoghe quelle riferite dal teste LEVANIC Bili:

"Dagli altri piloti ho appreso che in quel giorno nel Centro operativo era di turno il colonnello Opacic Dobrivoje"..... Il Centro Operativo era in contatto diretto con Belgrado. La linea di comando è la seguente: il Centro Operativo di Belgrado formulava l'ordine al centro Operativo di Bihac; chi ha dato l'ordine non lo so ma si diceva che questa persona era Opacic.

Sono convinto che per poterlo fare aveva un ordine da Belgrado poiché di propria iniziativa Opacic non lo avrebbe fatto.

Nel Centro Operativo in quel giorno era di turno il Ten. Col. Dobrivoje Opacic.

Si diceva che era in contatto con MARTINOVIC, ufficiale della JNA trasferito a Belgrado nel Centro Operativo principale.

Proprio MARTINOVIC avrebbe ordinato a Opacic di abbattere gli elicotteri, quindi OPACIC era soltanto un collegamento tra la centrale di Belgrado ed il pilota che volava che rappresentava un esecutore finale.


Negli stessi termini le dichiarazioni rese del teste PERIS MIROSLAV:

Ho appreso dai colleghi che quel giorno di turno era Opacic Dobrivoje e che lui ha dato l'ordine ossia più precisamente ha trasmesso l'ordine a Sisic per l'azione bellica. SISIC ha agito in modo frettoloso, ma lui aveva l'ordine di eseguire e chi ha formulato l'ordine è veramente difficile dirlo poiché l'ordine veniva da Belgrado.

Dichiarazioni, come si vede, del tutto inutilizzabili nel nostro processo.

A carico del MARTINOVIC - che era poi soltanto un colonnello, si badi, addetto al centro comunicazioni - non si rinvencono sue ammissioni o altre dichiarazioni di rilievo, né egli è significativamente menzionato nella RELAZIONE stesa sull'accaduto dalle autorità jugoslave; non resta dunque che la sua mera posizione nella suddetta "catena", che sembra sia stata quella di semplice tramite telefonico tra Belgrado e Bahic; e questa volta sì, davvero "manca la prova" che egli sia stato qualcosa di diverso da un nuncius privo di autonoma capacità decisionale.

* * * * *



V

Prima di concludere, occorre sgombrare il campo dalle due tesi difensive adombrate, per quanto timidamente, nel processo.

La prima riguarda, ancora una volta, l'**esclusione di responsabilità per tutti i coimputati**, dovendosi riconoscere, in ordine all'abbattimento dell'elicottero, soltanto **quella esclusiva del pilota SISIC Emir**: si sarebbe trattato di una sua iniziativa personale, in quanto egli non avrebbe ricevuto alcun ordine superiore di abbattere gli elicotteri E.C.M.M.

La prova di ciò sarebbe costituita dal fatto che, **avendone abbattuto uno solo, egli avrebbe in realtà contravvenuto a tale ordine**; e poiché lo ha potuto fare impunemente, tornando alla base senza aver esaurito la missione, evidentemente un tale compito non gli era stato affidato.

Non è chi non veda la fragilità di tale ragionamento, un po' "avvitato" sul piano logico, e facilmente superabile in punto di fatto dalle dichiarazioni dello stesso SISIC: **"Io quando ho visto la grande esplosione ho pensato di averli colpiti tutti e due"**; e poi, in udienza: **son tornato subito indietro perché avevo disturbi al motore, avevo caricato poco carburante e dovevo rientrare"**.

Ma soprattutto, sul piano della tenuta logica dell'obiezione, sarebbe stata ovviamente **molto più grave** da parte del pilota un'inottemperanza all'ordine di soltanto **"identificare"** i velivoli, procedendo invece al loro folle abbattimento, che non quella di effettuare un ritorno alla base avendo compiuto solo in parte la missione per contingenti e credibili motivi; del resto, sul punto dell'ordine di **"oderi"** da parte dell'OPACIC e dell'**"immediatamente"** da parte di BAJIC si è già svolta una trattazione esauriente.


In realtà, abbattere entrambi gli elicotteri sarebbe stato bellicamente necessario se davvero si fosse creduto che essi appartenessero alla secessione croata e trasportassero armi; invece, poichè si sapeva benissimo di quali elicotteri si trattasse, forse si voleva creare un "caso", e dunque abbatte uno era più che sufficiente a questo fine.

La seconda argomentazione riguarda, almeno per gli imputati sottoposti all'ADZIC, l'obbligo, soprattutto in tempo di guerra ancorché non dichiarata, di **obbedire all'ordine ricevuto, ai sensi dell'art. 51 CP.**, tenuto conto del quarto comma del medesimo articolo, che riguarda il caso in cui il sottoposto non abbia per legge alcun sindacato sulla legittimità dell'atto.

Osserva la Corte che la **scriminante non sussiste**, dal momento che in realtà il fatto è accaduto **esclusivamente a causa della omissione delle regole d'ingaggio**, giacché senza dubbio, così come ha fatto il secondo, anche il primo elicottero, che era disarmato e che svolgeva nel frangente una missione, neppure tanto importante, di semplice trasporto, avrebbe certamente provveduto ad un atterraggio salvifico.

La **violazione delle regole d'ingaggio era implicita nell'ordine testuale dato dall'imputato BAJIC Ljubomir, su disposizione di ADZIC dello Stato Maggiore, di abbattere "immediatamente" i velivoli in questione, ed in quello, altrettanto testuale, di "oderi" formulato dall'OPACIC; essa integrava senza alcun dubbio una condotta criminale anche in tempo di guerra - dichiarata o non -, e specialmente in periodo di "cessate il fuoco".**

Non poteva perciò essere considerata in alcun modo né legittima né insindacabile, onde l'art. 51 del CP non può trovare applicazione.




VI

Non resta dunque sul piano penalistico, che **assolvere il MARTINOVIC** per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 comma 2 CPP, e dichiarare **non doversi procedere nei confronti di ADZIC Blagoje** perché i reati ascrittigli sono estinti per morte dell'imputato.

OPACIC Dobrivoje e **BAJIC Liubomir** devono invece essere dichiarati **colpevoli di tutti i reati loro ascritti**, non essendovi alcun motivo per distinguere - come è accaduto per il pilota **SISIC Emir** - i reati consumati riguardo all'elicottero abbattuto da quelli tentati con riferimento all'altro velivolo.

Peraltro, devono essere **escluse** sia l'aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 5 che quella del n. 10 CP: **la prima** perché in tempo di guerra e nella situazione data non hanno significato le "circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa"; **la seconda** perché, nel medesimo contesto, non ha rilievo lo status delle vittime, di personale diplomatico nell'esercizio delle loro funzioni; status che peraltro non è detto fosse noto agli autori dell'aggressione.


Resta, *in re ipsa* in punto di fatto tenuto conto della notorietà degli spostamenti degli elicotteri, l'aggravante della **premeditazione**; ma, proprio a cagione del "clima" in cui l'iniziativa è maturata, vanno riconosciute ai due imputati le **attenuanti generiche equivalenti** a tale aggravante; pena congrua per l'**OPACIC Dobrivoje** ed il **BAJIC Liubomir**, valutate a norma dell'art. 133 CP tutte le circostanze materiali e personali della vicenda, è quella di **ventotto anni di reclusione, ottenuta partendo dalla pena base di ventidue anni per l'omicidio consumato**, aumentata per la continuazione.



Consegue l'**interdizione perpetua** dai pubblici uffici e quella legale durante la durata della pena, oltre al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

I due imputati condannati e l'ADZIC Blagoje devono essere condannati, in solido tra loro e con il responsabile civile Repubblica di Serbia, al **risarcimento dei danni** nei confronti delle parti civili così costituite, da liquidarsi in separata sede; in considerazione dell'entità del danno cagionato alle parti lese - biologico, esistenziale, morale e materiale, appare conforme a giustizia ed equità il riconoscere una **provvisoria** di 150.000 euro ciascuno per MATTA Mario, BROVIA Maria, MORO Silvana, VENTURINI Isabella e VENTURINI Stefania e COTOZZONI Paola e di 100.000 euro, ciascuno, per MATTA Marzio e MATTA Massimo; somme che certamente rientrano nell'ammontare complessivo di quanto sarà liquidato definitivamente.

Quanto alla posizione della **Repubblica di Serbia** quale **responsabile civile**, osserva la Corte che in realtà **non sussistono in concreto i dubbi** che la parte civile si è posta a questo riguardo - pur scrupolosamente rilevati e brillantemente risolti nel merito con le sue memorie, alle quali comunque, per quanto occorrer possa, in questa sede ci si riporta -; ciò perchè la mancata indicazione formale del responsabile civile nel decreto di citazione a giudizio per il grado d'appello è in realtà **superata operativamente**, per il fatto che la cancelleria - e ve ne è documentazione in atti - aveva provveduto tempestivamente ad inviare per via diplomatica alla Repubblica di Serbia una comunicazione con la menzione del procedimento in appello, la qualità di essa responsabile civile e la data dell'udienza.



Questo rilievo, unitamente al concetto di immanenza nel processo del responsabile civile ai sensi dell'art. 84/4 CPP, determina la regolarità della situazione processuale in relazione alla posizione della Repubblica di Serbia.

Le spese processuali sostenute dalle parti civili per ciascun grado di giudizio sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

V° gli artt. 605 e 592 CPP, in riforma della sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 16 luglio 2008, emessa nei confronti di OPACIC Dodrivoje, BAJIC Liubomir, MARTINOVIC Bozidar e ADZIC Blagoje, e appellata dal PM e dalle parti civili MATTA Mario, BROVIA Maria, MATTA Marzio e MATTA Massimo, nonché MORO Silvana, VENTURINI Isabella e VENTURINI Stefania, così decide:

1) dichiara non doversi procedere nei confronti di ADZIC Blagoje perché i reati ascrittigli sono estinti per morte dell'imputato;

2) dichiara OPACIC Dobrivoje e BAJIC Liubomir colpevoli dei reati ascrittigli, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 comma 1 nn. 5 e 10 CP, e, riconosciute a tutti le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, li condanna alla pena di ventotto anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio;

dichiara i predetti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e interdetti legalmente durante la durata della pena;

li condanna inoltre in solido tra loro e con il responsabile civile Repubblica di Serbia al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili così costituite, danni da liquidarsi in separata sede, accordando una provvisoria di 150.000 euro ciascuno per MATTA Mario, BROVIA Maria, MORO



Silvana, VENTURINI Isabella e VENTURINI Stefania e COTOZZONI Paola e di 100.000 euro, ciascuno, per MATTA Marzio e MATTA Massimo;

li condanna, in solido fra loro e col responsabile civile alla refusione delle spese di difesa e assistenza delle parti civili per i due gradi di giudizio, liquidate, per la difesa di MATTA Mario, Matta Marzio, Matta Massimo e BROVIA Maria in complessivi 45.000 euro, di cui 30.000 per il primo grado e 15.000 per il secondo, oltre le spese forfetarie, CA e IVA come per legge; per la difesa di MORO Silvana, VENTURINI Isabella e VENTURINI Stefania in complessivi 45.00 euro, come sopra; per la difesa di COTOZZONI Paola in complessivi 45.000 euro come sopra.

Conferma nel resto per quanto riguarda il MARTINOVIC.

Novanta giorni per la motivazione.

Roma, 22 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria
Roma, 18 SET. 2013
IL FUNZIONARIO



